



**Convenzione**  
**tra l'Ufficio federale dei trasporti (UFT)**  
**e**  
**l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI)**  
**concernente**  
**la regolamentazione delle competenze**  
**per l'approvazione e il controllo (sorveglianza) di impianti di ap-**  
**provvisionamento di energia elettrica per impianti a fune e di im-**  
**pianti per la produzione di energia elettrica su impianti a fune**  
**del 15 luglio 2014 (stato 31 agosto 2014)**

---

N. registrazione/dossier: BAV-412.00//

**1. Osservazioni preliminari**

- 1.1** Viste le esperienze tratte dalle procedure fondate sul nuovo diritto degli impianti a fune, entrato in vigore il 1° gennaio 2007<sup>1</sup>, vanno disciplinate le questioni inerenti alla delimitazione e le competenze tra l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) e l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) per quanto concerne gli impianti elettrici di seguito menzionati nella misura in cui ciò riguarda l'approvazione dei piani e il controllo (sorveglianza).
- 1.2** L'esercizio degli impianti a fune richiede un approvvigionamento di energia elettrica (linee elettriche, cabine di trasformazione ecc.). Gli impianti necessari per tale approvvigionamento fanno parte dell'impianto a fune dal punto di vista funzionale e legale, fintantoché destinati esclusivamente o principalmente all'esercizio dell'impianto a fune (art. 16 cpv. 2 lett. c e art. 16 cpv. 6

---

<sup>1</sup> Legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (legge sugli impianti a fune, LIFT; RS 743.01); ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (ordinanza sugli impianti a fune, OIFT; RS 743.011)



LIE<sup>2</sup>). Essi sono parimenti oggetto della procedura di approvazione dei piani nell'ambito del diritto degli impianti a fune. Eventuali discrepanze vanno considerate caso per caso.

- 1.3** Le opere infrastrutturali necessarie agli impianti di approvvigionamento di energia elettrica per impianti a fune (p .es. involucro delle cabine di trasformazione, blocchi per tubi, scavi) sono anch'esse considerate come parte integrante dell'impianto a fune.

## **2. Oggetto della Convenzione**

Con la presente Convenzione l'UFT e l'ESTI definiscono le competenze per l'approvazione di impianti di approvvigionamento e produzione di energia elettrica che servono esclusivamente o principalmente all'esercizio di impianti a fune nonché per il controllo (sorveglianza) su tali impianti (n. 4 e 5 del presente documento). La presente Convenzione regola inoltre le competenze in materia di approvazione e di controllo (sorveglianza) degli impianti di approvvigionamento e produzione di energia elettrica (impianti fotovoltaici, eolici ecc.) sugli impianti a fune (n. 6 del presente documento).

## **3. Delimitazione delle competenze**

- 3.1** Nella fase delle procedure di approvazione dei piani e di autorizzazione degli impianti di approvvigionamento di energia elettrica conformemente al n. 4, l'UFT è responsabile dalla bassa tensione dei trasformatori che alimentano l'impianto a fune (art. 9 e 16 LIFT in combinato disposto con l'art. 16 LIE). L'ESTI è competente per gli impianti di approvvigionamento di energia elettrica forte (a monte dei trasformatori).
- 3.2** Per quanto concerne il collaudo tecnico e il controllo (sorveglianza) nella fase d'esercizio, l'ESTI è competente per gli impianti di approvvigionamento di energia elettrica conformemente al numero 6 sino al morsetto d'entrata dell'interruttore dell'impianto a fune. L'UFT sorveglia l'impianto a fune situato a valle (art. 22 LIFT).

## **4. Approvazione di impianti di approvvigionamento di energia elettrica: competenze dell'UFT e dell'ESTI**

- 4.1** L'UFT è l'autorità di approvazione e vigilanza per gli impianti a fune soggetti a concessione federale (art. 3, 9 e 22 LIFT; RS 743.01).
- 4.2** Se un nuovo progetto di impianto a fune (sostituzione o nuovo impianto) prevede la costruzione o l'adeguamento di impianti di approvvigionamento di energia elettrica, l'impresa di trasporto a fune è tenuta a inoltrare all'UFT la relativa documentazione insieme agli altri documenti concernenti la domanda di costruzione dell'impianto. Questa procedura è regolata nella direttiva <sup>3</sup> dell'UFT.
- 4.3** Nell'ambito della procedura retta dal diritto degli impianti a fune, l'UFT consulta l'ESTI conformemente all'articolo 62 LOGA per quanto riguarda il settore dell'approvvigionamento di energia elettrica. A tale scopo consegna all'ESTI i relativi documenti allegati alla domanda in tre esemplari. L'ESTI tiene un dossier interno corrispondente.
- 4.4** Nel quadro della procedura retta dal diritto degli impianti a fune, l'ESTI prende posizione all'attenzione dell'UFT. L'ESTI trasmette all'UFT il proprio rapporto allegando, in due esemplari, i documenti verificati e provvisti del numero di riferimento ESTI (n. S e/o L). Sulla base di tale rapporto, l'UFT decide in merito agli impianti di approvvigionamento di energia elettrica. Fatta

---

<sup>2</sup> Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici, LIE; RS 734.0)

<sup>3</sup> Stato fine aprile 2014: questa direttiva è in fase di elaborazione, ma si basa sulla circolare 1, ancora in vigore, che prevede parimenti l'inoltro della documentazione necessaria

salva una procedura di conciliazione, gli oneri richiesti dall'ESTI sono integrati nella decisione dell'UFT. Non è prevista un'approvazione separata dell'ESTI né alcun altro tipo di autorizzazione separata di tale autorità. Nella sua decisione l'UFT fattura all'impresa di trasporto a fune richiedente le eventuali spese con richiesta di pagamento all'ESTI.

- 4.5** Una volta conclusi i lavori, l'UFT trasmette all'ESTI, per conoscenza e archiviazione nei suoi dossier, le comunicazioni sul completamento dei lavori fornite dall'impresa di trasporto a fune che riguardano gli impianti di approvvigionamento di energia elettrica, oltre alla conferma di esecuzione di eventuali oneri stabiliti durante la procedura di approvazione dei piani.
- 4.6** L'UFT integra nell'approvazione dei piani un onere standard che obbliga le imprese di trasporto a fune ad annunciare all'ESTI, nel primo anno di esercizio, gli impianti di approvvigionamento di energia elettrica in vista di un collaudo tecnico (controllo secondo l'art. 13 OPIE<sup>4</sup>). L'impresa di trasporto a fune trasmette all'UFT l'attestazione dell'avvenuto collaudo. L'ESTI organizza in modo autonomo l'esecuzione del controllo. In tale occasione stabilisce inoltre i controlli periodici ai sensi dell'OIBT. Fattura gli emolumenti dovuti per i controlli direttamente al proprietario dell'impianto.
- 4.7** Se durante la realizzazione del progetto dell'impianto a fune gli impianti di approvvigionamento di energia elettrica devono subire modifiche, l'UFT invita l'ESTI a una nuova presa di posizione.
- 4.8** Se è previsto di modificare gli impianti di approvvigionamento di energia elettrica indipendentemente dalla sostituzione dell'impianto a fune, le disposizioni summenzionate sono in linea di principio comunque applicabili. La competenza dell'approvazione ricade sull'UFT, che coinvolge l'ESTI nella procedura retta dal diritto degli impianti a fune (art. 36 OIFT e art. 62a LOGA). L'ESTI approva in modo autonomo, percependo direttamente i relativi emolumenti, gli adattamenti di tipo puramente tecnico degli impianti di approvvigionamento di energia elettrica che non hanno conseguenze rilevanti sull'ambiente o su terzi<sup>5</sup>. Consulta l'UFT in caso di potenziali ripercussioni sull'esercizio dell'impianto a fune.

## **5. Approvazione di impianti per la produzione di energia elettrica: competenze dell'UFT e dell'ESTI**

La costruzione e la modifica di impianti per la produzione di energia elettrica sugli impianti a fune, come ad esempio gli impianti fotovoltaici, eolici ecc. sono sottoposte all'approvazione dei piani in cui va tenuto conto delle disposizioni dell'OPIE. Le competenze dell'UFT in materia di approvazione e il coinvolgimento dell'ESTI per quanto concerne gli impianti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera b OPIE sono disciplinate analogamente a quanto esposto al numero 4. Senza considerare un'eventuale esenzione dal regime di autorizzazione secondo l'OPIE, l'UFT verifica se gli impianti per la produzione di energia elettrica possono avere ripercussioni sulla sicurezza dell'esercizio dell'impianto a fune.

## **6. Controllo (sorveglianza) nella fase d'esercizio: competenza dopo la messa in servizio degli impianti di approvvigionamento di energia elettrica degli impianti a fune e degli impianti per la produzione di energia elettrica sugli impianti a fune**

- 6.1** Dopo la messa in servizio di un impianto a fune nuovo o modificato, la vigilanza e le ispezioni periodiche degli impianti di approvvigionamento e di produzione di energia elettrica di tale impianto a fune sono di competenza esclusiva dell'ESTI, tenuto conto dei limiti fissati al numero

<sup>4</sup> Ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25)

<sup>5</sup> Ripercussioni sull'ambiente o su terzi: p. es. adeguamenti infrastrutturali (potenziamento di cabine di trasformazione), lavori sul terreno per nuove condotte o linee, modifiche di impianti elettrici che richiedono diritti di terzi o rientrano nel campo di applicazione dell'ORNI. Adeguamenti puramente tecnici: p. es. adeguamenti degli impianti elettrici all'interno delle opere infrastrutturali (connessioni elettriche ecc.), o la posa di linee condotte esistenti senza lavori di scavo.

3.2. L'attività di vigilanza dell'UFT in questo ambito (art. 22 LIFT) è trasferita all'ESTI, compresi tutti i diritti e i doveri del caso.

6.2 Le autorizzazioni di esercizio rilasciate dall'UFT sono comunicate all'ESTI per conoscenza.

6.3 L'ESTI fattura direttamente al proprietario dell'impianto gli emolumenti relativi alla sua attività di vigilanza ed ispezioni secondo le proprie prescrizioni in materia<sup>6</sup>.

6.4 Le constatazioni dell'ESTI concernenti la sicurezza dell'impianto a fune devono essere comunicate senza indugio all'UFT. Se l'eliminazione dei difetti comporta l'adeguamento degli impianti di approvvigionamento di energia elettrica, le competenze sono ripartite conformemente al numero 2.

## 7. Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il 1° agosto 2014. È applicabile a tutte le procedure disciplinate dal diritto degli impianti a fune soggetti a concessione federale in corso a quella data. Per il controllo (sorveglianza) degli impianti di approvvigionamento e di produzione di energia elettrica approvati dal 1° gennaio 2007<sup>7</sup>, è applicabile con valore retroattivo a partire da tale data, nella misura in cui si tratta di impianti effettivamente approvati dall'ESTI.

## 8. Informazione delle imprese di trasporto a fune

L'UFT informa l'associazione Funivie Svizzere della presente Convenzione. La presente Convenzione è pubblicata sul sito Internet dell'UFT. Se nel corso di una procedura di approvazione dei piani retta dal diritto degli impianti a fune, gli impianti di approvvigionamento o di produzione di energia elettrica costituiscono elementi del progetto da approvare, la delimitazione delle competenze fissata nella presente Convenzione è menzionata nella decisione.

Berna, ... *9.2.15*  
Ufficio federale dei trasporti



Dr. Peter Füglistaler, Direttore

Fehraltorf, ... *11.2.15*  
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte



Dario Marty, Direttore ~~amministrativo~~

<sup>6</sup> Emolumenti per le attività dell'ESTI, prescrizioni del 1° gennaio 2013; gli emolumenti sono percepiti in virtù dell'ordinanza sull'ispettorato federale degli impianti a corrente forte (RS 734.24) e sono pubblicati sul sito Internet dell'ESTI: <http://www.esti.admin.ch/it/> > Documentazione > Emolumenti > Download dei documenti.

<sup>7</sup> Il nuovo diritto degli impianti a fune (LIFT e OIFT) è entrato in vigore il 1° gennaio 2007. L'UFT è da allora l'autorità esclusiva di vigilanza e approvazione degli impianti a fune soggetti a concessione federale. In precedenza, l'«autorizzazione alla costruzione» veniva approvata dalle autorità cantonali sulla base di aspetti di diritto in materia di edilizia e ambiente, mentre l'UFT si limitava ad approvare i piani relativi alle componenti specifiche degli impianti a fune (tecnica).